



STATUTO ANED

TITOLO I

Denominazione

ART. 1 - E' costituita un'Associazione Nazionale tra gli ex Deportati politici e "razziali" nei Campi di Concentramento Nazisti (KZ) e i Familiari dei Caduti, con la denominazione di Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (A.N.E.D.) e con sede in Milano.

TITOLO II

Caratteri e scopi

ART.2 - L'Associazione - democratica, apolitica e senza fini di lucro - riafferma e persegue gli ideali e gli obiettivi della Resistenza.

ART. 3 - Scopi dell'Associazione sono:

- a) conseguire il riconoscimento giuridico di tutte le Deportate e i Deportati politici e "razziali" come Combattenti per la Libertà;**
- b) riunire in fraterna solidarietà gli ex Deportati italiani e i familiari dei Caduti e dei superstiti;**
- c) avviare a concreta esecuzione, nell'attuazione della Carta Costituzionale, il testamento ideale dei Caduti;**
- d) valorizzare, in campo nazionale e internazionale, il grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, affinché divengano elementi fondamentali nella formazione democratica delle giovani generazioni;**
- e) contrapporsi a ogni forma di razzismo, di antisemitismo e di discriminazione;**
- f) organizzare convegni, conferenze, attività di approfondimento e formative indirizzate a insegnanti e studenti anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, con gli Enti e le Associazioni resistenziali e con i Ministeri competenti.**

- g) raccogliere documenti ai fini della storia della Deportazione;
- h) stabilire rapporti di amichevole e stretta collaborazione con le Associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali ed estere;
- i) intervenire presso le Autorità a tutela degli ex Deportati e dei familiari dei Caduti, propugnando l'adozione delle necessarie provvidenze legislative;
- l) svolgere tutta la possibile opera di assistenza, morale e materiale, nei confronti dei soci;
- m) provvedere alla ricerca dei luoghi di sepoltura dei Caduti e al rimpatrio delle salme gloriose;
- n) esplicare ogni altra attività tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

TITOLO III

Soci

ART. 4 - Sono soci ad honorem i Deportati e le Deportate politici e "razziali" Caduti nei Campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.

ART. 5 - Sono soci, su domanda documentata:

- a) i cittadini e le cittadine Italiani che per motivi politici e "razziali" furono deportati nei Campi nazifascisti;
- b) i familiari dei Caduti e degli ex Deportati;
- c) le cittadine e i cittadini italiani che, dichiarando di accettare tutti i valori della guerra di Liberazione e della lotta contro il nazismo e contro il fascismo e per l'attuazione della Costituzione, esplicitamente si impegnino ad acquisire essi stessi una approfondita conoscenza storica della Resistenza e della Deportazione e a diffonderla in particolare tra le nuove generazioni per consentire ai giovani di affrontare e svolgere i loro doveri di cittadinanza democratica.

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Sezione competente per territorio.

Tutti i soci godono di uguali diritti di elettorato attivo e passivo e hanno diritto di voto nelle assemblee sezionali.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6 - Non possono far parte dell'Associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, se ne siano resi indegni.

Avverso la negata iscrizione a socio da parte del Consiglio Direttivo sezionale è ammesso ricorso al Comitato di Presidenza Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all'interessato.

TITOLO IV

Organi direttivi e d amministrativi

ART. 7 - Organi dell'Associazione sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) le Sezioni;
- f) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche, con la sola eccezione del Revisore dei Conti per il quale potrà essere previsto un compenso, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 8 - Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituito dai Soci, rappresentati dai loro delegati eletti nelle singole Sezioni riunite in assemblea pregressuale, nel rapporto di un delegato per ogni 15 (quindici) soci o frazioni di 15 (quindici).

Il Congresso delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni dell'Associazione, sulla relazione morale e finanziaria predisposta dalla Presidenza Nazionale; elegge il nuovo Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e il Revisore dei Conti. Il Congresso è convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale, che ne stabilisce la sede, la data e la durata. Può essere convocato anche quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta da non meno di un terzo dei soci. La convocazione deve essere effettuata con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni inviato a mezzo lettera raccomandata ai Presidenti delle Sezioni, ai membri del comitato dei Probiviri, al Revisore dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Il Congresso è regolarmente costituito quando siano presenti tanti delegati da

rappresentare la metà dei soci. Qualora la prima convocazione vada deserta, si procederà, dopo che siano trascorse almeno tre ore, ad una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Di massima le

3

votazioni saranno effettuate per alzata di mano, ma il Congresso potrà optare per altro sistema di votazione.

ART. 9 - Il Consiglio Nazionale è composto di non meno di 25 (venticinque) e non più di 70 (settanta) membri, dei quali almeno uno per ogni sezione, eletti dal Congresso Nazionale, i quali durano in carica quattro anni e comunque fino al Congresso Nazionale successivo. Il Congresso Nazionale, prima di procedere all'elezione, determina il numero dei membri del Consiglio Nazionale.

I membri del Consiglio Nazionale sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale discute e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato di Presidenza, ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione nell'ambito delle direttive approvate dal Congresso Nazionale e fissa per ciascun anno l'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Comitato di Presidenza almeno due (2) volte all'anno e quando ne faccia espressa richiesta non meno di un terzo dei Consiglieri Nazionali.

La convocazione deve essere inviata ai singoli consiglieri, ai Probiviri e al Revisore dei Conti a mezzo lettera raccomandata e pubblicata sul sito internet della Associazione almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato. Per i consiglieri che ne abbiano fatta esplicita richiesta sarà valida la convocazione inviata, entro lo stesso termine, tramite posta elettronica anche non certificata o altro mezzo di comunicazione atto a certificare il ricevimento della convocazione.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, che deve essere tenuta a distanza di almeno un'ora, la riunione è valida qualunque sia il numero di Consiglieri presenti. In ogni caso il Consiglio decide a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, due vice

Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere, che tutti insieme formano il Comitato di Presidenza. Il Consiglio Nazionale viene presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice Presidente più anziano di età.

La rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale sono attribuite al Presidente.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di esonerare i Consigli Direttivi delle Sezioni che non si siano attenuti allo spirito ed alle norme dello Statuto o che presentino gravi irregolarità amministrative. E' di sua competenza in tale eventualità la nomina di un Commissario straordinario, che dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.

In caso di morte o dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di un consigliere, intervenute nel corso del mandato, il Consiglio Nazionale procederà alla cooptazione di un nuovo consigliere che resterà in carica fino al congresso successivo.

Delle sedute dovrà essere redatto sintetico verbale che verrà sottoposto alla approvazione in apertura della seduta del Consiglio Nazionale successivo.

ART. 10 - Il Comitato di Presidenza, eletto come nel precedente articolo, dura in carica 4 anni e comunque fino al Congresso Nazionale successivo e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Esso ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione nell'ambito delle direttive approvate dal Consiglio Nazionale, ha diritto di controllo sulla attività delle Sezioni e provvede a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni. Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con un preavviso minimo di cinque giorni,

4

mediante lettera, posta elettronica anche non certificata o altro strumento atto a certificare l'avvenuto ricevimento della convocazione. Nei casi urgenti potrà essere convocato senza l'osservanza del termine predetto. Esso assume ogni deliberazione a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Al Comitato di Presidenza compete l'ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria è di competenza del Consiglio Nazionale.

Le sedute potranno tenersi anche mediante video e/o audio conferenza o altro mezzo di comunicazione che garantisca l'effettiva partecipazione di tutti i membri del